



OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE IMPRESE INDIVIDUALI PRIVE DEL CODICE FISCALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 7 DICEMBRE 1995, N. 581 E DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 cc. presso la Camera di commercio;
- Richiamato il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante "*Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*";
- Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante "*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*";
- Visto l'art. 18, comma due lettera a) del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 che prevede che la domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale, nelle sezioni speciali, deve contenere, tra le altre cose: "*il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita IVA.(Omissis)*" e analogamente il citato art. 18 al comma quattro lettera b) prevede il codice fiscale per le società semplici;
- Ritenuto che detta disposizione sia da considerarsi applicabile a tutti gli imprenditori soggetti a registrazione, in ragione della ratio normativa espressa dall'art. 2195 c.c. e in ragione del fatto che ogni impresa iscritta nel registro delle imprese deve essere univocamente identificata con il codice fiscale, così come avvalorato dall'art. 3 comma 1 del DPR 558/1999 che regola l'attribuzione del numero di registro delle imprese e che stabilisce: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso e il numero di iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*";
- Posto che attraverso il Servizio "Cruscotto Qualità" fornito da InfoCamere è stato estratto l'elenco delle imprese, di qualunque natura giuridica, prive del codice fiscale ;
- Reputato inoltre che il riscontro per dette imprese, della mancata indicazione del codice fiscale, nonché dell'accentuata vetustà delle stesse, della mancata indicazione del domicilio digitale, accompagnata da altri indicatori di inattività (quali il mancato pagamento del diritto annuo, la mancata movimentazione della propria posizione nella banca dati del registro delle imprese, il mancato deposito del bilancio con riferimento agli ultimi 5 esercizi), testimoni in modo inequivocabile una protratta e consolidata inoperatività;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertamento del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- Ritenuto, quindi, doveroso avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio delle predette imprese, per le ragioni sopra illustrate, ai sensi dell'art. 2191 c.c. in quanto trattasi di iscrizioni avvenute in violazione dell'obbligo di indicare in sede di istanza di iscrizione il codice fiscale;
- Vista la determinazione del Conservatore n. 201 del 25.09.2024 con la quale vengono fissate le modalità operative per la suddetta procedura;



- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di un elenco di imprese e del provvedimento finale per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni (come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021), garantisce il diritto di partecipazione al procedimento, consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., anche ai fini della presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese, laddove non risulti presente e attivo un indirizzo di PEC;
- Viste le 28 posizioni di società iscritte nel registro imprese e le 3 posizioni di imprese individuali, in allegato alla presente, per le quali è stata verificata la mancanza del codice fiscale insieme ad altri sintomi di inoperatività;
- Considerato che per le 28 società suddette era stato avviato in data 04/05/2023 (Determinazione n. 151/2024) il procedimento di cancellazione d'ufficio previsto dall'art. 40, commi 2 e seguenti del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, con la successiva e conseguente iscrizione d'ufficio in data 22/05/2023 (Determinazione n. 162/2024) dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione;
- Considerato che la procedura d'ufficio di cui all'art. 2191 c.c., che si intende avviare con la presente determinazione, è incompatibile con la prosecuzione della procedura già avviata ai sensi dell'art. 40 del d.l. 76/2020, che pertanto deve essere archiviata;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di archiviare la procedura d'ufficio avviata ai sensi dell'art. 40 comma 2 e seguenti del decreto legge n. 78 del 16 luglio 2020 e di iscrivere la relativa notizia nelle visure delle 28 società di cui all'elenco allegato, mantenendo l'iscrizione già effettuata dello scioglimento;
- 2) di avviare, secondo l'iter indicato in premessa, il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. delle 28 società di capitali e 3 imprese individuali prive di codice fiscale di cui all'allegato alla presente determinazione, in quanto l'iscrizione nel registro imprese è avvenuta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 581/95 e dell'art. 6 comma 1 lettera f) del D.P.R. 605/1973;
- 3) di procedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui al punto 1 attraverso la pubblicazione all'Albo camerale online per 60 giorni, essendo tutte le 28 società e 3 imprese individuali prive di indirizzo pec;
- 4) di annotare l'avvio della suddetta procedura sulle posizioni delle imprese interessate;
- 5) una volta intervenuto il decreto di cancellazione dal registro imprese da parte del giudice del registro, di pubblicare il provvedimento all'Albo camerale per 60 giorni e sul sito istituzionale in modo permanente, con valore di notifica ai sensi di legge nei confronti delle imprese interessate;;
- 6) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo – abbiano aggiornato la posizione anagrafica nel Registro Imprese provvedendo a richiedere la cancellazione con autonomo adempimento o a indicare il proprio codice fiscale;
- 7) di dare esecuzione al provvedimento del Giudice del registro di cancellazione delle imprese interessate dal Registro delle Imprese.



ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/MM

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente